

	<b>PARCO NORD MILANO</b>	<b>Numero</b>	<b>Data</b>
		<b>7</b>	<b>05/07/2018</b>
<p><b>Oggetto:</b> ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 19 DELLA L.R. 30 NOVEMBRE 1983, N. 86 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DEGLI ATTI COSTITUENTI LA VARIANTE AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO (P.T.C.) DEL PARCO NORD MILANO - ESAME DELLE OSSERVAZIONI PERVENUTE</p>			

## DELIBERAZIONE DELLA COMUNITA' DEL PARCO

L'anno 2018, addì 5 del mese di Luglio alle ore 14.30 presso la sede del Parco Nord Milano, sono intervenuti i signori:

N. Prog.	Cognome e Nome	Qualifica	Presenze
1	Alessandra Magro - delegata dal Sindaco del Comune di Sesto San Giovanni	Componente	presente
2	Daniele Del Ben - delegato dal Sindaco della Città Metropolitana di Milano	Componente	presente
3	Giorgio Verderio - delegato dal Sindaco del Comune di Bresso	Componente	presente
4	Giovanni Giacomo Ghilardi - Sindaco del Comune di Cinisello Balsamo	Componente	AG
5	Giuseppe Sala - Sindaco del Comune di Milano	Componente	AG
6	Lorenzo Guzzeloni - Sindaco del Comune di Novate Milanese	Componente	AG
7	Luciano Ghirardello - delegato dal Sindaco del Comune di Cusano Milanino	Componente	presente
8	Sergio Seregni - delegato dal Sindaco del Comune di Cormano	Componente	presente

Assiste il Segretario Gini Riccardo.

Il Signor Cornelli Roberto assume la Presidenza e riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.



OMISSIS





## PARCO NORD MILANO

Sede Legale e Amministrativa: Via Clerici, 150 – 20099 Sesto San Giovanni tel. 02/24.10.161

**Oggetto: ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 19 DELLA L.R. 30 NOVEMBRE 1983, N. 86 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DEGLI ATTI COSTITUENTI LA VARIANTE AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO (P.T.C.) DEL PARCO NORD MILANO - ESAME DELLE OSSERVAZIONI PERVENUTE**

**Premesse:**

Vista la legge regionale 30 novembre 1983, n. 86, "Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l' istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale";

Richiamata la Legge 6 dicembre 1991, n. 394, "Legge quadro sulle aree protette";

Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, "Legge per il governo del territorio";

Preso atto che il Consiglio Regionale nella seduta del 31 marzo 2007, atto n. VIII/0351 ha approvato gli indirizzi generali per valutazione ambientale di piani e programmi in attuazione del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12;

Considerato che a seguito di approvazione da parte del Consiglio Regionale degli indirizzi citati la Giunta Regionale ha proceduto all'approvazione degli ulteriori adempimenti di disciplina (Deliberazioni di G.R. nn. 761/2010, 10971/2009 , 6420/2007 e 1343/2014);

Visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" concernente "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC);

Preso atto che in data 9 febbraio 2016, mediante deliberazione del Consiglio di Gestione n. 5 è stato dato avvio al procedimento relativo alla Variante al Piano Territoriale di coordinamento del Parco e, contestualmente, alla Valutazione ambientale Strategica ed è stata individuata l'Autorità procedente e competente in materia di VAS;

Preso atto che con la citata deliberazione di Consiglio n. 5/2016, sono stati individuati:

a) i soggetti competenti in materia ambientale:

- ARPA Lombardia (Dipartimento di Milano);
- ATS Milano;
- Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Milano, Bergamo, Como, Lecco, Lodi, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese;
- Città Metropolitana di Milano - Area Tutela e Valorizzazione Ambientale;
- b) gli enti territorialmente interessati:
- Regione Lombardia, Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile - Parchi, Tutela della Biodiversità e Paesaggio;
- Città metropolitana di Milano, Area Pianificazione Territoriale Generale, delle Reti, Infrastrutturali e Servizi di Trasporto Pubblico
- Comuni membri interessati dal PTC del Parco (Bresso, Cinisello Balsamo, Cormano, Cusano Milanino, Milano, Novate Milanese, Sesto San Giovanni);



- Autorità di bacino fiume Po.

e che inoltre, con il medesimo atto sono stati identificati i seguenti soggetti ai fini del coinvolgimento nel processo partecipativo quali soggetti interessati al procedimento:

a) soggetti quali settori del pubblico interessati all'iter decisionale:

- le associazioni delle categorie interessate (agricoltura, etc...);
- le associazioni, organizzazioni o gruppi, ambientalisti quali realtà presenti sul territorio considerato in relazione all'entità del Piano (PTC);

b) qualunque soggetto del pubblico interessato, così come definiti al punto 3.5. dell'Allegato I d) della Dgr 10 novembre 2010- n. 9/761.

Considerato che i fondamentali criteri ai quali si ispira la predisposizione della variante al PTC sono così riassumibili:

- assicurare l'adeguamento normativo del Piano;
- normare le aree di Parco Naturale (l.r. 23/2006);
- adeguare la normativa del Parco agli indirizzi regionali su tematiche come lo **sviluppo sostenibile** (Carta di Aalborg 1996), la **minimizzazione del consumo di suolo** (l.r. n. 31/2014) e l'**invarianza idraulica** (l.r. n. 4/2016);
- introdurre nella normativa del parco criteri quali quelli relativi al riuso del patrimonio edilizio esistente dismesso ed al recupero delle aree degradate;
- adeguare la norma al mutato contesto socio-economico;
- adeguare la norma al mutato assetto territoriale (l.r. n. 40/2015 di accorpamento al Parco delle aree del PLIS della Balossa),
- predisporre una norma adattabile ad un ambito protetto più ampio di quello attuale (l.r. 28/2016);
- tutelare e incrementare la qualità dell'ambiente e della **biodiversità**;
- tutelare e valorizzare il **paesaggio**;
- governare le trasformazioni in un'ottica di **sviluppo sostenibile** e di **fruizione sostenibile**;
- sviluppare l'**agricoltura** come presidio del territorio e struttura del paesaggio e della sua biodiversità;
- valorizzare il **patrimonio forestale** del parco come polmone verde strategico;
- valorizzare il **fiume Seveso e l'acqua** in genere come risorsa essenziale per area protetta.

Preso atto che in data 11 febbraio 2016 è stato dato avviso pubblico di avvio del procedimento per la formazione della Variante al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Nord Milano al fine di acquisire suggerimenti e proposte da parte di chiunque ne avesse interesse, anche per la tutela di quelli diffusi, per l'effettuazione delle scelte territoriali riguardanti il P.T.C. mediante avviso pubblico inserito sul BURL, n. 8, serie Avvisi e Concorsi, in data 24/02/2016, sulla Gazzetta della Martesana in data 12/03/2016 e nell'Area Procedimenti VAS di Regione Lombardia (SIVAS);

Preso atto che in data 4 agosto 2016 si è tenuta la prima conferenza di valutazione, durante la quale è stato esposto il documento di scoping, nonché il documento di indirizzo per la predisposizione della variante;

Preso atto che in data 27 settembre 2017 si è tenuta la seconda conferenza di valutazione, durante la quale è stata illustrata la proposta di variante composta dai seguenti elaborati:

- a) norme tecniche di attuazione
  - b) planimetria di piano (scala 1:6.500)
  - c) tavola delle tutele (scala 1:10.000)
  - d) tavola della rete ecologica (scala 1:10.000)
  - e) Allegati 1 e 2
- e il rapporto ambientale ad essa collegato;

Preso atto che le conferenze sopracitate sono state aperte alla partecipazione dei cittadini;



Visti i verbali delle Conferenze di Valutazione Ambientale Strategica;

Valutate le osservazioni ed i contributi pervenuti in occasione delle conferenze sopra citate ed il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione prodotta;

Preso atto che la proposta di variante, unitamente al rapporto ambientale è stata messa a disposizione nell'Area Procedimenti VAS di Regione Lombardia (SIVAS) e presso il Servizio Progetti dell'Ente per chiunque volesse prenderne visione;

Valutati i contenuti del Parere motivato "positivo" formulato dall'Autorità competente per la VAS d'intesa con l'Autorità procedente;

Valutati i contenuti della dichiarazione di sintesi redatta ai sensi dell'art. 9, Direttiva 2001/42/CE e del punto 5.16 DCR 0351/13 marzo 2007 dall'Autorità procedente;

Vista la deliberazione della Comunità del Parco n. 17/17 del 27/11/2017 avente ad oggetto: Adozione ai sensi dell'art. 19 della L.R. 86/1983 e successive modificazioni ed integrazioni degli atti costituenti la variante al Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) del Parco Nord Milano, composta dalla seguente documentazione:

- a) norme tecniche di attuazione;
- b) planimetria di piano (scala 1:6.500);
- c) tavola delle tutele (scala 1:10.000);
- d) tavola della rete ecologica (scala 1:10.000);
- e) allegati 1 e 2;
- f) rapporto ambientale;
- g) sintesi non tecnica;
- h) parere motivato;
- i) dichiarazione di sintesi;

Visto l'avviso prot. 10180 dell'11/12/2017 con il quale si rendeva noto:

- che con deliberazione Comunità del Parco n. 17/17 del 27/11/2017 era stata adottata, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 86/1983 e successive modificazioni ed integrazioni, la variante al Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) del Parco Nord Milano;
- che la pubblicazione aveva la durata di trenta giorni consecutivi.
- che, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 86/1983 e s.m.i. e s.m.i., entro tale termine chiunque poteva prendere visione degli elaborati depositati presso il Parco e sul sito web regionale SIVAS;
- che, nei successivi sessanta giorni, chiunque avrebbe potuto proporre eventuali osservazioni da inviarsi all'indirizzo del parco nord Milano, via clerici n. 150, Sesto S. Giovanni o tramite posta elettronica certificata;

Atteso

altresi

che

- l'avviso di variante al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Nord Milano era stato pubblicato all'albo dell'Ente, all'albo dei comuni interessati, all'albo della Città Metropolitana di Milano;
- con comunicazioni protocolli nn. 10626 e 10636, del 28/12/2017, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 86/1983 e s.m.i., si era provveduto a richiedere la pubblicazione dell'avviso di variante al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Nord Milano rispettivamente su Il Manifesto e su Il Giorno;
- tali pubblicazioni erano state effettuate in data 05/01/2018;
- si era deciso di far decorrere il termine per la presa visione degli elaborati della variante al Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) del Parco Nord Milano e per la proposta di eventuali osservazioni da tale data;



Considerato che sono pervenute le seguenti osservazioni:

Rif.	soggetto proponente	data	protocollo	localizzazione
1	Comune di Novate Milanese	08/11/2017	9201	Aree diverse del Parco
2	Sig.ri RANZA GIUSEPPE / GRILLO DELLA BERTA EGLE	21/02/2018	1189	MILANO, in via Finanzieri d'Italia, n. 14
3	Dott. ALBERTO BERLINGIERI	23/02/2018	1289	Cormano, Via Manzoni
4	Sig. DELLA FRERA	26/08/2018	1339	Sesto San Giovanni. Via Milanese. 3
5	Sig.ri RANZA GIUSEPPE / GRILLO DELLA BERTA EGLE	27/02/2018	1382	Bresso, Via Leopardi, 14
6	COGESTA srl	28/02/2018	1447	Milano, via Cesari, 30
7	Multimedica SPA	01/03/2018	1489	Sesto San Giovanni, Via Milanese, 300
8	Sig. Landau	05/03/2018	1616	Cusano Milanino, Via Margherita
9	Comune di Milano	28/03/2018	2281	Aree diverse del Parco
10	Tredim srl		2421	Milano, Vie Acerbi Barbiano, vicolo Pantaleone
11	Comune di Milano	04/04/2018	2479	Aree diverse del Parco
12	Amici del Parco Nord	01/06/2018	4244	Aree diverse del Parco

Vista la documentazione predisposta dal Servizio Progettazione del Parco in collaborazione con il Politecnico di Milano - Dipartimento di Architettura e Studi Urbani e con il consulente legale Avv. Vittoria Daniela Sulla, inerente la proposta tecnica di controdeduzione alle osservazioni composta da:

- Norme tecniche di Attuazione;
- Controdeduzioni alle osservazioni;
- planimetria di piano (scala 1:6.500);
- tavola delle tutele (scala 1:10.000);
- tavola della rete ecologica (scala 1:10.000);
- rapporto ambientale;
- sintesi non tecnica;

Considerato che l'art. 7 dello Statuto del Parco stabilisce che: "Partecipano ai lavori della Comunità del Parco, con diritto di parola, un rappresentante delle associazioni ambientaliste, un rappresentante delle associazioni agricole o produttive, un rappresentante delle associazioni venatorie e piscatorie, un rappresentante delle associazioni di promozione del territorio e un rappresentante dei fornitori di



servizi turistici presenti all'interno del parco. L'individuazione delle associazioni e le modalità di partecipazione saranno definite con apposito regolamento attuativo.”;

Considerato altresì che con deliberazione n°34/14 del Consiglio di Gestione è stato approvato il summenzionato regolamento, sono state invitati a partecipare alla Comunità del Parco i cinque membri rappresentanti le associazioni eletti negli organi direttivi della Consulta

Tenuto conto che la proposta di controdeduzioni alle osservazioni presentati è stata oggetto di valutazione da parte del Consiglio di Gestione nella seduta del 18/06/2018 per ciascuna osservazione come segue:



Rif.	soggetto proponente	data	prot.	oggetto	proposta/richiesta	localizzazione	Proposta di controdeduzioni Parco	Motivazione controdeduzione	Valutazione CDG 18/06/2018
1	Comune di Novate Milanese	08/11/2017	9201	1. il comma 2 dell'art. 4. in relazione alle aree esterne al perimetro del Parco, stabilisce che i comuni devono entro due anni dall'entrata in vigore del PTC, o delle sue varianti, provvedere con apposita variante ad aggiornare i propri strumenti urbanistici generali tenendo conto degli indirizzi derivanti dal PTC di cui al successivo art. 5. 2. il citato art. 5 dispone che - in sede di adeguamento o di adozione degli strumenti urbanistici - i comuni sono tenuti ad osservare i criteri e gli indirizzi dettati dalle norme del piano per le aree esterne confinanti con il perimetro del Parco.	si propone di non "provvedere con apposita variante", bensì di procedere al semplice recepimento degli "indirizzi" mediante delibera di Consiglio Comunale.  Nel segnalare che la rubrica dell'art. 5 menziona solo gli "indirizzi" (così come dispone il comma 5 dell'art. 18 della LR 86/1983) e non anche i "criteri", si rileva che la terminologia utilizzata (i comuni sono tenuti ad osservare) assume carattere prescrittivo e non di indirizzo (ossia di tenere in debito conto), poiché obbliga i comuni ad uniformarsi completamente agli stessi ancorché, come già sopra riportato, le aree interessate dal dispositivo sono esterne al Parco e quindi non direttamente sotto tutela da parte dell'ente gestore del medesimo parco Al fine di prevenire fraintendimenti applicativi, si richiede - nel comma 2 lett. c) - di definire in termini quantitativi la dizione "a	Arce diverse del Parco	osservazione accolta.	L'art. 13, comma 14-bis, della Legge Regionale n. 12/2005, dispone che: "I comuni, con deliberazione del consiglio comunale analiticamente motivata, possono procedere alla correzione di errori materiali, a rettifiche e a interpretazioni autentiche degli atti di PGT non costituenti variante agli stessi.", considerato che l'adeguamento alle norme di Piano del Parco non costituisce variante degli atti di PGT, ma rettifica degli stessi, trattandosi di adeguamento conseguente a sopravvenute disposizioni legislative di natura sovraordinata, si ritiene corretto che la stessa possa avvenire con deliberazione del consiglio comunale. il comma 5, dell'art. 18 della l.r. n. 86/83 stabilisce che: "I comuni apportano al proprio strumento urbanistico generale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del piano del parco, le correzioni conseguenti, relativamente alle aree comprese nel parco stesso; entro due anni dalla stessa data, i comuni procedono all'aggiornamento dello strumento urbanistico generale relativamente alle aree esterne al parco, tenendo conto degli indirizzi derivanti dal piano territoriale del parco....."	Accolta ai sensi delle controdeduzioni.
				la stessa norma da un lato individua (al comma 1) le "aree esterne al Parco" in quelle direttamente confinanti con il perimetro del medesimo parco, mentre dall'altro lato (comma 2)	osservazione parzialmente accolta		osservazione parzialmente accolta	Viene modificato il comma c), precisando che si tratta delle aree a confine con il Parco; mentre il comma d) già precisa: "confinanti con il territorio del Parco", per il comma e) si conferma invece la previsione: "da collocarsi a debita distanza dai confini del Parco"; in quanto le ricadute ambientali dipendono dal tipo di attività produttiva prevista	Accolta parzialmente ai sensi delle controdeduzioni.





	<p>estende gli indirizzi anche a ulteriori parti del territorio comunale -lettera d), e) ed f)-.</p>	<p>debita distanza" della localizzazione delle eventuali nuove destinazioni industriali (future e/o già previste), rispetto alla linea di confine del perimetro del Parco.</p>		<p>ed è quindi impossibile definire a priori la corretta distanza: il comma f) non richiama né confini, né distanze.</p>		<p>Accolta parzialmente ai sensi delle controdeduzioni.</p>
	<p>Il comma 4 (sempre dell'art. 5) dispone altresì che gli interventi sulle aree adiacenti al Parco (da intendersi a confine), quando sono assoggettati a pianificazione attuativa, possono essere consentiti se assistiti dalle opportune misure di compensazione o mitigazione.</p>	<p>A tale previsione si propone di aggiungere che sono "fatte salve le previgenti previsioni dei PGT alla data di approvazione del PTC e di sue varianti".</p>	<p>osservazione parzialmente accolta</p>	<p>Modificato il comma 4 "fatte salve le previsioni dei piani attuativi già approvati": si rammenta infatti quanto previsto dall'art. 18 della LR n. 86/1983: "4. Le previsioni urbanistiche del piano del parco sono immediatamente vincolanti per chiunque, sono recepite di diritto negli strumenti urbanistici generali dei comuni interessati e sostituiscono eventuali previsioni difformi che vi fossero contenute"; si ritiene quindi che laddove vi sia la facoltà di modificare uno strumento attuativo in coerenza con quanto disposto dalla pianificazione sovraordinata questa facoltà vada salvaguardata.</p>	<p>osservazione respinta</p>	<p>Respinta ai sensi delle controdeduzioni.</p>
	<p>3. in relazione all'art. 8, che stabilisce in capo all'ente gestore del parco l'espressione di pareri obbligatori e vincolanti su provvedimenti che riguardano il territorio del parco, rileviamo che dal richiamato art. 21 della LR n. 86/1983 -che stabilisce l'obbligatorietà del parere (comma 4)- non appare chiaro se lo stesso sia vincolante o meno; fatto salvo eventuale altro specifico riferimento normativo da riportare nel testo;</p>		<p>osservazione respinta</p>	<p>l'art. 21 della LR n. 86/1983 così dispone: "L'ente gestore del parco: ... b) esprime parere, nei casi previsti dalla legge, agli organi della Regione ed agli enti locali su provvedimenti che riguardano il territorio del parco; ... si ritiene che il rimando ai "casi previsti dalla legge" sia sufficiente a determinare, caso per caso, se si tratti di parere vincolante o meno.</p>	<p>osservazione respinta</p>	<p>Respinta ai sensi delle controdeduzioni.</p>
	<p>4. si evidenzia che, in alcuni articoli delle Norme in argomento (art. 11 comma 8; art. 13 comma 18 lett. b. - c.; ..... ) si rimanda al rilascio di una generica autorizzazione" da parte del Parco, anziché del parere di cui sopra; nel caso in cui tale autorizzazione non è da intendersi riferita alla competente "autorizzazione paesaggistica", si propone di</p>		<p>osservazione respinta</p>	<p>In alcuni casi è direttamente il piano del Parco, in quanto strumento urbanistico sovraordinato, a stabilire l'ambito di competenza della prevista autorizzazione (art. 11, c. 8. movimenti di terra; art. 13, c. 18, lett. b), recinzioni, let. c) sentieri; art. 17, c. 2, let. c), regime delle acque, let. q), manifestazioni folcloristiche, art. 18, c. 5, lett. k) recinzioni; art. 18, c. 14, arboricoltura; art. 20, c. 3, interventi sui corsi d'acqua; art. 22, commi 3) e 6), nuove strade; in altri casi l'autorizzazione è prevista da una specifica legge di riferimento; art. 18, c. 2, lett. d); c. 4), lett. a) e b); art. 18, c. 5, lett. k); art. 18, c. 11; art. 20, c. 5.</p>	<p>osservazione respinta</p>	<p>Respinta ai sensi delle controdeduzioni.</p>





2	Sig.ri RANZA GIUSEPPE / GRILLO DELLA BERTA EGLE	21/02/2018	1189	<p>7. Nell'evidenziare che all'interno della zona agricola sono presenti ulteriori edifici, anche nelle immediate vicinanze di quelli ... classificati, segnaliamo che per tali edifici nulla viene riscontrato in termini di specifica regolamentazione, atteso tra l'altro che non sono stati individuati come attività incompatibili.</p> <p>Al riguardo poniamo all'attenzione il vigente PGT di Novate Milanese il quale, oltre a richiamare le norme regionali in materia di aree agricole, ha dettato specifica disciplina di dettaglio (Allegato B) sia in relazione alle attività insediabili sia in tema di edifici esistenti.</p> <p>la variante attualmente adottata ... prevede un azionamento che non consente la realizzazione delle strutture contenute nel progetto allegato di cui all'istanza SUAP del 2008 ...</p>	<p>il vigente PGT di Novate Milanese ... ha dettato specifica disciplina di dettaglio ... sia in relazione alle attività insediabili sia in tema di edifici esistenti</p>	<p>MILANO, in via Finanzieri d'Italia, n. 14</p>	<p>osservazione parzialmente accolta</p>	<p>Si è integrato l'art. 13, c. 13, prevedendo che: "sugli edifici e strutture esistenti ... gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia non comportanti cambio di destinazione d'uso rispetto a quanto esistente alla data di adozione delle presenti norme potranno essere richiesti anche da soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 dell'art. 60 della l.r. 12/2005".</p>	<p>Accolta parzialmente ai sensi delle controdeduzioni.</p>
3	Dott. ALBERTO BERLINGIE RI	23/02/2018	1289	<p>la ... Proprietà ha interesse, ... a che il ... art. 14, recante la disciplina della "Zona monumentale", venga riformulato come impostazione generale. E ciò nel senso di prevedere che per Villa Manzoni, oggetto di vincolo storico - artistico, ... la relativa disciplina sia rimessa alle prevalenti competenze e decisioni della Soprintendenza, quale Autorità preposta alla tutela e gestione del vincolo stesso. Rispetto a tali prevalenti competenze e decisioni della Soprintendenza, la disciplina</p>	<p>che la variante al PTC del Parco Nord Milano venga adeguata a quanto previsto nel verbale di riunione della Struttura Permanente Integrata, garantendo l'attuazione del progetto allegato all'istanza ex art 5 del D.P.R. 447/98.</p> <p>si chiede che in sede di approvazione della Variante al P.T.C. del Parco Noni, - la disciplina del complesso immobiliare di Villa Manzoni (ed eventualmente anche degli altri compendi aventi la medesima caratteristica), oggetto di vincolo storico-artistico, venga rimessa alle prevalenti competenze e decisioni della Soprintendenza, quale</p>	<p>Cormano, Via Manzoni</p>	<p>osservazione respinta</p>	<p>Part. 12, c. 2); delle NTA adottate già prevede la possibilità di insediare nelle aree con destinazione Parco attrezzato: "le attrezzature private asservite all'uso pubblico, nei settori del tempo libero, dello sport, dello spettacolo, della cultura, della ricreazione, dell'educazione, del benessere, nonché dell'agricoltura didattica, ricreativa e multifunzionale." mediante la stipula di apposita convenzione tra soggetti pubblici e privati interessati.</p>	<p>Respinta ai sensi delle controdeduzioni.</p>
								<p>Vincolo paesaggistico e vincolo monumentale sono diversi e non contrastanti. Rientra infatti nei poteri della Soprintendenza la facoltà di assoggettare un edificio in quanto tale, anche se ricadente nel perimetro sottoposto al vincolo paesaggistico, ad ulteriore vincolo di natura monumentale. Un edificio preesistente può costituire tuttavia anche parte integrante di un paesaggio da salvaguardare, conseguentemente rientra nei poteri dell'amministrazione competente (il Parco in questo caso) la facoltà di assoggettare un edificio in quanto parte di un contesto paesaggistico significativo, anche se già sottoposto al vincolo monumentale, ad ulteriore vincolo di natura paesaggistica. Vi sono quindi situazioni meritevoli di più livelli di tutela. Per questo motivo è legittima l'apposizione di più vincoli di natura diversa sul medesimo bene (sentenza della VI sezione del Consiglio di Stato n. 6073 del 29</p>	



	<p>definita per la zona dal P.T.C. deve avere una valenza orientativa e non prescrittiva.</p>	<p>Autorità preposta alla tutela e gestione del vincolo stesso:- la disciplina di zona del P.T.C. abbia una valenza orientativa e non prescrittiva.</p>	<p>... si chiede che la norma stessa venga in ogni caso così puntualmente modificata:          comma 2: integrare l'elencazione delle destinazioni ammesse con commercio al dettaglio, piccolo artigianato di servizio alle persone e alle cose, servizi di supporto alla residenza, studi professionali;          comma 3: inserire fra gli interventi ammessi quelli di ristrutturazione edilizia;          comma 5: mantenere il piano attuativo per i soli interventi di ampliamento, eliminando l'obbligo per gli interventi di ristrutturazione edilizia;          comma 7: eliminare il divieto di effettuare opere finalizzate al frazionamento immobiliare tra edificio e aree di pertinenza;          comma 10: eliminare la facoltà da parte dello strumento urbanistico comunale di attribuire</p>	<p>osservazione parzialmente accolta</p>	<p>novembre 2012).</p>	<p>Vengono introdotte nell'art. 14, c. 2) alcune delle destinazioni proposte. La "ristrutturazione edilizia" così come definita dall'articolo 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, è già consentita ma "previa elaborazione di uno strumento attuativo esteso all'intero complesso edilizio" tale scelta risulta opportuna al fine di rendere coerente l'intervento con l'obiettivo primario di conservazione e valorizzazione del bene tutelato. Il frazionamento immobiliare viene ritenuto non coerente nè con le esigenze di conservazione e valorizzazione del bene tutelato nè con la volontà di salvaguardare giardini, cortili e spazi liberi in ordine alle loro caratteristiche architettoniche e formali. La facoltà di attribuire agli immobili compresi nella zona, destinazione ad attrezzature pubbliche e di interesse pubblico ai sensi dell'art. 9, l.r. 11 marzo 2005, n. 12 resta appannaggio dei comuni i quali in sede di pianificazione del proprio territorio potranno scegliere se fruire o meno di tale possibilità in base a scelte urbanistiche proprie caratterizzate da un altissimo grado di discrezionalità (Consiglio di Stato, sezione 4, sentenza 26 febbraio 2015, n. 962)</p> <p>Accolta parzialmente ai sensi delle controdeduzioni.</p>
--	---	---	--	--	------------------------	---



4	Sig. DELLA FRERA	26/08/2018	1339	Adeguare la struttura alberghiera agli standard di catena con il reperimento di ulteriori spazi e superfici che consentirebbero il rispetto degli standard funzionali e di sicurezza, necessari per essere annoverate tra le strutture Hilton.	agli immobili ricompresi in "Zona monumentale" la destinazione ad attrezzature pubbliche e di interesse pubblico. realizzare ulteriore S.L.P. per il reperimento degli spazi anzidetti che posso trovare realizzazione solo attraverso la chiusura del secondo cortile.	Sesto San Giovanni, Via Milanese, 3	osservazione respinta	Si ritiene che le scelte pianificatorie espresse dall'art. 14, c. 4 garantiscano già un'imparziale e adeguata ponderazione degli interessi coinvolti; ulteriori possibilità di incremento della s.l.p. contrasterebbero con gli obiettivi di non causare ulteriore consumo di suolo e di assicurare la conservazione dei beni tutelati.	Respinta ai sensi delle controdeduzioni.
5	Sig.ri RANZA GIUSEPPE / GRILLO DELLA BERTA E.G.F.	27/02/2018	1382	In data 22.10.2015 è stato presentata istanza di Parere Preliminare per le aree ed i fabbricati siti in Via Leopardi in Bresso (MI) per le opere di riqualificazione urbanistica edilizia per successiva presentazione di Piano Attuativo	la variante al PTC del Parco Nord Milano venga adeguata e consenta l'approvazione del progetto del Piano di recupero e riqualificazione urbanistica, secondo i parametri ed i contenuti definiti con gli organi competenti, nei diversi incontri e riunioni tenute presso la sede del parco e l'amministrazione comunale di Bresso.	Bresso, Via Leopardi, 14	osservazione respinta	L'osservazione pare non adeguatamente circostanziata (cosa si intende infatti per "che la variante al PTC del Parco venga adeguata e consenta il progetto di recupero e riqualificazione+118 urbanistica..."). Inoltre l'amministrazione del Parco non si è mai espressa in merito al citato piano attuativo; infatti alla comunicazione in data 22/10/2015, prot. n. 7466, faceva seguito una richiesta del Direttore del Parco di adeguate integrazioni (comunicazione prot. n. 8821/15) cui non è mai stato dato seguito. In ogni caso l'art. 16, c. 4 delle NTA adottate già prevede che "Strumento ordinario per interventi in comparti corrispondenti all'intero perimetro di zona, .... è il programma integrato di intervento (PI) ...; in ogni caso ogni altro strumento di pianificazione attuativa è consentito; la relativa convenzione attuativa è stipulata anche con il Parco, per quanto di sua competenza..."	Respinta ai sensi delle controdeduzioni.
6	COGESTA srl	28/02/2018	1447	Da più di quarant'anni, ... l'area è gravata da una destinazione a verde pubblico (attrezzato) che è radicalmente incompatibile con la permanenza del fondo in proprietà privata. Ciò implica la natura ineluttabilmente espropriativa, essendo esso preordinato all'esproprio, del vincolo consistente nella destinazione di un'area privata a verde pubblico	stralcio dell'area di Cogesta dal perimetro del Parco	Milano, via Cesari, 30	osservazione respinta	Come già espresso dall'autorità competente nel proprio Parere motivato i contributi e le richieste riguardanti modifiche al perimetro del Parco non sono oggetto della presente procedura che riguarda le sole norme tecniche di attuazione (NTA) del Piano del Parco (PTC). Giova inoltre rammentare come non tutti i vincoli urbanistici siano soggetti a decadenza quinquennale e conseguentemente alla possibilità di indennizzo allorché reiterati, ma soltanto quelli aventi carattere particolare, per i quali la mancata fruibilità del bene protratta nel tempo e non indennizzata determina violazione del comma 3 dell'art. 42 Costituzione. In particolare non sono indennizzabili i vincoli posti a carico di intere categorie di beni, e tra questi i vincoli urbanistici di tipo conformativo e i vincoli paesaggistici (Corte cost., 20 maggio 1999, n. 179).	Respinta ai sensi delle controdeduzioni.



7	Multimedica SPA	01/03/2018	1489	<p>L'attuale struttura ospedaliera necessita di continua espansione, dal punto di vista dimensionale, per restare all'altezza della molteplice domanda degli utenti e per collocare nuove strumentazioni scientifiche, oltre per che aggiornamenti tecnologici e terapeutici</p>	<p>Consentire le seguenti ulteriori funzioni: strutture ricettive per l'ospitalità e per il turismo, studi professionali. Annettere la realizzazione di nuove strutture coperte amovibili anche stagionali. Eliminare la previsione del necessario asservimento all'uso pubblico delle attrezzature private previste dall'art. 12 comma 2 lett. t) delle N.T.A. del P.T.C. Specificare che i parcheggi privati non debbano essere necessariamente asserviti all'uso pubblico.</p>	<p>osservazione parzialmente accolta</p>	<p>Si procede ad integrare l'art. 12, c. 2, let. f) con l'introduzione di ulteriori funzioni compatibili. Per quanto concerne le strutture coperte amovibili si rimanda all'allegato A, sub 16 e 17 del D.P.R. n. 31 del 13.02.2017. Si ritiene che, per le attrezzature previste alla lettera f), del c. 2), dell'art. 12, le convenzioni tra soggetti pubblici e privati interessati, oltre a permettere l'applicazione di quanto previsto dall'art. 10, c. 2), siano le uniche in grado di garantire destinazioni d'uso, modalità di gestione e fruizione pubblica del servizio, dotazione minima di verde, nonché eventuali misure di recupero o mitigazione ambientale, coerenti con il contesto tutelato. Posto che art. 12, c. 6), let. d) non prevede alcun obbligo di asservimento pare superflua qualunque ulteriore indicazione in merito.</p>	<p>Accolta parzialmente ai sensi delle controdeduzioni.</p>
			Sesto San Giovanni, Via Milanese, 300	<p>Part. 12 delle Norme Tecniche di attuazione ... venga formulato ed, in particolare, precisato ed integrato nei seguenti termini:          comma 6.a.: integrazione della superficie coperta (Sc) massima consentita mediante trasferimento di superfici relative ad "edifici incompatibili" ricadenti all'interno del Parco, da previamente acquisire e portare in compensazione.          comma 6.b.: previsione dell'altezza massima (Hc) degli edifici, tale da non superare l'altezza degli edifici circostanti e.</p>	<p>osservazione parzialmente accolta</p>	<p>Si procede ad integrare l'art. 12, c. 6, let. a): "a. superficie coperta (Sc) massima per edifici, attrezzature ed impianti coperti in forma permanente: quella esistente, eventualmente integrata mediante il trasferimento di superfici relative ad "attività incompatibili" presenti nel Parco, preventivamente acquisiti e portati in compensazione nel rispetto della normativa in materia di qualità dei suoli."</p>	<p>Accolta parzialmente ai sensi delle controdeduzioni.</p>	



8	Sig. Landau	05/03/2018	1616	le norme del Piano Territoriale del Parco devono garantire anche l'eventuale peregruazione urbanistica, ovvero compensazione urbanistica	comunque, per un massimo di cinque piani (quattro piani + un piano fuori terra). l'estromissione dell'area dello servente, evidenziata nella planimetria allegata, dal perimetro del Parco;	Cusano Milanino, Via Margherita	osservazione respinta	Come già espresso dall'autorità competente nel proprio parere motivato per richieste analoghe, le modifiche al perimetro del Parco non sono oggetto della presente procedura. Giova inoltre rammentare come non tutti i vincoli urbanistici siano soggetti a decadenza quinquennale e conseguentemente alla possibilità di indennizzo allorché reiterati, ma soltanto quelli aventi carattere particolare, per i quali la mancata fruibilità del bene protratta nel tempo e non indennizzata determina violazione del comma 3 dell'art. 42 Costituzione. In particolare non sono indennizzabili i vincoli posti a carico di intere categorie di beni, e tra questi i vincoli urbanistici di tipo conformativo e i vincoli paesaggistici (Corte cost., 20 maggio 1999, n. 179). Si procede ad integrare l'art. 12, c. 2, let. f) con l'introduzione di ulteriori funzioni compatibili. Sono ammesse le attrezzature private asservite all'uso pubblico, nei settori del tempo libero, dello sport, dell'ospitalità e del turismo, dello spettacolo, della cultura, della ricreazione, dell'educazione, del benessere, nonché dell'agricoltura didattica, ricreativa e multifunzionale."	Respinta ai sensi delle controdeduzioni.
				In subordine, che le norme prescritte del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Nord Milano consentano l'utilizzo dell'area dello servente per le finalità edificatorie, che il Piano di Governo del Territorio già attualmente riconosce mediante compensazione urbanistica (volumetria trasferibile su altre aree nel Comune a fronte di cessione dell'area al Comune) e che possa in futuro riconoscere quale edificabilità in luogo.	osservazione parzialmente accolta			Accolta parzialmente ai sensi delle controdeduzioni.	



9	Comune di Milano	28/03/2018	2281	<p>1. il PGT del Comune di Milano è stato approvato e pubblicato prima dell'emissione del parere favorevole di ENAC relativo al piano di rischio dell'aeroporto di Bresso e pertanto lo stesso non è riportato sulle tavole del PGT</p>	<p>si chiede di recepire sulle aree del territorio del Comune di Milano in quanto strumento sovraordinato, all'interno del PTC del Parco Nord, le geometrie del piano di rischio suddetto e nell'impianto delle Norme di attuazione del P.T.C. l'apposita normativa tecnica di attuazione del Piano di rischio stesso</p>	Aree diverse del Parco	osservazione parzialmente accolta	<p>Le geometrie del piano di rischio dell'aeroporto di Bresso sono riportate nella "Carta delle tutele" allegata al presente piano. Per quanto riguarda la relativa normativa tecnica, considerato quanto previsto dall'art. 18 della LR n. 86/1983: "4. Le previsioni urbanistiche del piano del parco sono immediatamente vincolanti per chiunque, sono recepite di diritto negli strumenti urbanistici generali dei comuni interessati e sostituiscono eventuali previsioni difformi che vi fossero contenute." - si ritiene giuridicamente errato il loro recepimento da parte di una norma sovraordinata; in ogni caso il rimando al piano da parte della carta delle tutele implica inevitabilmente il rispetto delle previsioni espresse dallo stesso per il territorio di riferimento. Peraltro tra le integrazioni al PGT del comune di Milano (<a href="http://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/it/servizi/territorio/pianificazione_urbanistica_generale/integrazioni_pgt/piani_rischio">http://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/it/servizi/territorio/pianificazione_urbanistica_generale/integrazioni_pgt/piani_rischio</a>) sono già precisati i criteri di applicazione della richiamata norma.</p>	Accolta parzialmente ai sensi delle controdeduzioni.
				<p>2. Vincolo per ostacoli e pericoli per la navigazione aerea dell'aeroporto di Linate che limitano attività e costruzioni</p>	<p>si chiede di recepire all'interno del PTC del Parco Nord, in qualità di strumento sovraordinato, il suddetto vincolo (geometrie e Norme tecniche di attuazione)</p>	osservazione parzialmente accolta		<p>Si rimanda a quanto già espresso in merito all'osservazione n. 1 del Comune di Milano.</p>	Accolta parzialmente ai sensi delle controdeduzioni.
			<p>3. Il nuovo piano cimiteri del Comune di Milano è in fase di adeguamento; le previsioni della fascia di rispetto di 200 m di cui al Regio Decreto 27 LUGLIO 1934 N. 1265 sono recepite nel PGT vigente e hanno modificato quelle che il PRG indicava di minore estensione.</p>	<p>si chiede di recepire nel PTC le fasce suddette</p>	osservazione respinta		<p>Il Piano delle Regole (PdR) del PGT individua le aree soggette a vincoli derivanti da norme urbanistiche e da altre fonti che impongono limiti alla trasformazione e all'edificazione delle stesse. In particolare nel Piano del comune di Milano si trovano le seguenti indicazioni di vincolo: Fascia di rispetto della rete stradale Fascia di rispetto della rete ferroviaria Fascia di rispetto degli elettrodotti Fascia di rispetto dei cimiteri Fascia di rispetto degli impianti di depurazione Aziende a rischio di incidente rilevante Fascia di rispetto e zona di tutela assoluta dei pozzi PAI Piano per l'Assetto Idrogeologico del Lambro. Nello specifico i dati riferiti al territorio del Parco sono contenuti nel seguente elaborato: Piano delle regole - Vincoli amministrativi e per la difesa del suolo - Tavola R.05/2A. Si conferma quindi quanto già espresso in merito all'osservazione n. 1 del Comune di Milano.</p>	Respinta ai sensi delle controdeduzioni.	





	10 Tredim srl	<p>4. in data 17.12.2015 con deliberazione n. 4/2015 l' Autorità di Bacino del Fiume Po ha adottato il "Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto Idrografico Padano" (PGIRA) ai sensi del Dlgs 23.02.2010 n. 49 e s.m.i. Contestualmente, sempre in data 17.12.2015, con deliberazione n. 5/2015 l' Autorità di bacino ha adottato il "Progetto di Variante al Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI)</p>	<p>si chiede di recepire il suddetto piano per le aree coinvolte all' interno del Parco Nord dopo la sua adozione definitiva. Si chiede inoltre di valutare se i criteri per l'applicazione della DGR 6738/2017 di cui alla nota 07.08.2017 pubblicata dal Comune di Milano si possano applicare anche alle aree interessate dal Parco Nord e comprese nel territorio comunale di Milano.</p>	osservazione parzialmente accolta	<p>Si procede ad integrare l'art. 20, c. 2, introducendo il richiamo al Piano di Gestione delle Acque, al Progetto di Variante al Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI), alle disposizioni concernenti l'attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) nel settore urbanistico e di pianificazione dell' emergenza.</p>	Accolta parzialmente ai sensi delle controdeduzioni.
		<p>5. fascia di rispetto con vincolo di inedificabilità assoluta del depuratore "Bresso/Niguarda": la stessa fascia di rispetto è stata ridefinita attraverso una ricostruzione storica</p>	<p>si chiede di recepire all' interno del PTC del Parco Nord, in qualità di strumento sovraordinato, la fascia di rispetto del depuratore</p>	osservazione respinta	<p>Si rimanda a quanto già espresso in merito all'osservazione n. 3 del Comune di Milano.</p>	Respinta ai sensi delle controdeduzioni.
	2421	<p>Rilevato che - Ai sensi dell'art. 5, comma 5, NTA "Alle aree comprese nel perimetro del Parco, ad eccezione di quelle di cui agli articoli 15e 16 è vietata l'attribuzione di qualsiasi indice edificatorio, anche di tipo perequativo, da parte degli strumenti urbanistici comunali"; - Ai sensi dell' art. 27 NTA: "L' ente Parco in quanto ente pubblico, dotato di propria autonomia che persegue fini di interesse generale, promuove l'acquisizione di aree provate nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità"; rilevato inoltre che - In base all' art. 6, comma 5, NdA del Piano dei Servizi del</p>	<p>Si chiede di modificare: - l'art. 5 c.5 nel seguente modo: "Alle aree comprese nel perimetro del Parco, ad eccezione di quelle di cui all'art. 13, è concessa l'attribuzione di indice edificatorio, di tipo perequativo, da parte degli strumenti urbanistici comunali, finalizzato ad acquisire gratuitamente al patrimonio del Parco le aree stesse, a condizione che gli strumenti urbanistici comunali prevedano il trasferimento dei diritti edificatori in aree di territorio urbanizzato esterne al Parco"; l'art.</p>	osservazione respinta	<p>Richiamato l'art. 18 della LR n. 86/1983: "4. Le previsioni urbanistiche del piano del parco sono immediatamente vincolanti per chiunque, sono recepite di diritto negli strumenti urbanistici generali dei comuni interessati e sostituiscono eventuali previsioni difformi che vi fossero contenute". si ritiene giuridicamente errato, in quanto non rispettoso della gerarchia degli strumenti urbanistici, motivare un'osservazione sulla base delle previsioni dello strumento urbanistico comunale. Per quanto riguarda invece il fatto che il vincolo apposto dal parco precluda all'acquisizione dell'area interessata al patrimonio del Parco giova, anche in questo caso, rammentare come non tutti i vincoli urbanistici siano soggetti a decadenza quinquennale e conseguentemente alla possibilità di indennizzo allorché reiterati, ma soltanto quelli aventi carattere particolare, per i quali la mancata fruibilità del bene protratta nel tempo e non indennizzata determini violazione del comma 3 dell' art. 42 Costituzione. In particolare non sono indennizzabili i vincoli posti a carico di intere categorie di beni, e tra questi i vincoli urbanistici di tipo conformativo e i vincoli paesaggistici (Corte cost., 20 maggio 1999, n. 179).</p>	Respinta ai sensi delle controdeduzioni.



11	Comune di Milano	04/04/2018	2479	<p>vigente PGT del Comune di Milano: "Alle aree comprese nel perimetro del Parco Nord Milano da acquisire al patrimonio del parco stesso non indicate come "Zona edificata" dal PTC vigente, per le quali si rimanda all'art. 19 comma 4 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole, si applica l'indice di Utilizzazione territoriale (UT) pari a 0,15 mq/mq. Tali diritti edificatori sono trasferibili all'interno della sopraccitata "Zona edificata" o all'interno del Tessuto Urbano Consolidato definito dal Piano delle Regole";</p> <p>- In base al Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUM) adottato dal Consiglio Comunale di Milano con Deliberazione n. 13 dell'8 giugno 2017, che contiene le strategie e le linee guida sul futuro della mobilità milanese, è previsto che venga realizzata una nuova viabilità sull'area destinata a "zona Parco attrezzato", che attraverserebbe l'area di proprietà della Società.</p>	<p>1.- 5. quelli di cui al precedente prot. n. 2281</p> <p>6. art. 5 - Indirizzi per la pianificazione urbanistica comunale per le aree confinanti con il perimetro del parco: in questo articolo si evidenzia che i Comuni sono tenuti ad osservare i criteri e gli indirizzi dettati dal piano per le aree esterne confinanti con il perimetro del parco. Vengono elencati al comma 2 i criteri e gli indirizzi ma in nessun modo mai viene indicata la fascia di estensione delle aree esterne.</p>	<p>12 con l'aggiunta di un comma 11 con le seguenti previsioni: "F' ammessa la cessione peregrativa ai sensi e per gli effetti del precedente art. 5, c.5".</p>	<p>Arree diverse del Parco</p>	osservazione respinta.	<p>Si rimanda a quanto già espresso in merito alle osservazioni prot. n. 2281 del Comune di Milano.</p> <p>L'art. 5 delle NTA del PTC in adozione si intitola: "Indirizzi per la pianificazione urbanistica comunale per le aree confinanti con il perimetro del Parco"; ora si ritiene che parlare di "aree confinanti", dove per confinanti si intende "che ha confini in comune, limitrofo" (<a href="http://www.garzanitilinguistica.it/ricerca/?q=confinante">http://www.garzanitilinguistica.it/ricerca/?q=confinante</a>), rappresenti un'individuazione sufficientemente circostanziata di quali aree esterne debbano coordinarsi con gli indirizzi indicati dal presente piano senza quindi dover a tale scopo quantificare una fascia di estensione. Unica eccezione al criterio dell'adiacenza è rappresentato dalle "nuove zone industriali" (c. 2, let. c) che proprio per loro natura possono avere ricadute ambientali non individuabili "a priori" ma dovranno necessariamente essere valutate, di</p>	<p>Arree diverse del Parco</p>	<p>osservazione respinta.</p>	<p>Respinta ai sensi delle controdeduzioni</p>
----	------------------	------------	------	---	--	---	--------------------------------	------------------------	--	--------------------------------	-------------------------------	--



Anche per le nuove zone industriali si dice che sono da collocarsi a debita distanza dai confini del parco ma senza specificare la distanza stessa.

proprietà comunale, la manutenzione dovrà essere preventivamente concordata con l'Area Verde e Agricoltura, che dovrà esprimersi a riguardo;

-Accessi e permeabilità: gli accessi carrai al Parco Nord di eventuale nuova previsione, dovranno essere previsti nel rispetto della normativa vigente in materia di costruzioni stradali, in particolare art. 46 del Reg. di attuazione del Codice della Strada, art. 7 del DM 19/04/2006 art 81-82-83 del Reg. edilizio vigente del Comune di Milano, in particolare ad una distanza non inferiore a 12.00 mt dalle aree di intersezione;

-Continuità delle piste ciclabili: per quanto riguarda le piste ciclabili previste nel parco, si evidenzia che la continuità dei tracciati potrà essere garantita solo se vi saranno le condizioni di sicurezza a favore dell'utenza debole. Pertanto è necessario che i tracciati di nuova previsione del parco, siano organizzati in modo tale che nelle aree immediatamente esterne e adiacenti non si creino attraversamenti delle

volta in volta, in base al tipo di attività da insediarsi.





12	Amici del Parco Nord	01/06/2018	4244	<p>1. l'Art. 27 comma 3 quando dice "I beni soggetti ad acquisizione, ... possono essere ceduti a terzi". Si intende: ceduti in modo definitivo o solo temporaneamente</p> <p>2. per l' Art. 15 comma 9, ... Così come è scritto sembrerebbe che qualsiasi area del parco possa di punto in bianco essere adibita ad agriturismo.</p> <p>3. Art. 15 comma 1, lettera a, Art. 25, comma 5, lettera f e Art. 25, comma 11, questi stessi contenuti sono presenti anche nel PTC attualmente in vigore.</p>	<p>Noi auspichiamo che sia una cessione temporanea e pensiamo che sarebbe meglio specificarlo</p> <p>Noi pensiamo che sia meglio specificare che questo cambio di destinazione d'uso debba essere ristretto alle sole aree agricole</p> <p>Bisogna forse riscrivere i testi per renderli più efficaci e più cogenti?</p>	<p>Aree diverse del Parco</p>	<p>osservazione accolta</p> <p>osservazione respinta.</p> <p>osservazione respinta.</p>	<p>"possono essere affidati a terzi in concessione". Il beneficiario di una concessione della PA assume, in virtù dell'utilità pubblica cui è asservito il bene, il ruolo di sostituto del concedente e, relativamente ai poteri pubblici trasferitigli in forza del provvedimento concessorio, è egli stesso soggetto investito di una pubblica funzione.</p> <p>Trattandosi dell'art. 15 è evidente come tale previsione riguardi esclusivamente la Zona di riorganizzazione funzionale.</p> <p>il riferimento all'Art. 25, comma 5, lettera f, pare improprio in quanto tale disposizione riguarda "f. il computo metrico estimativo delle opere di recupero ambientale". Per ciò che concerne invece il successivo comma 11, il "procedimento di recupero delle aree dismesse, ai sensi dell'art. 97 bis della Legge Regionale 11.3.2005 n. 12" non era nelle NTA vigenti in quanto disposto da un provvedimento di legge successivo all'approvazione delle stesse.</p>	<p>Accolta ai sensi delle controdeduzioni</p> <p>Respinta ai sensi delle controdeduzioni</p> <p>Respinta ai sensi delle controdeduzioni</p>
----	----------------------	------------	------	---	--	-------------------------------	---	---	---



Visto il parere motivato finale "positivo" circa la compatibilità ambientale del Piano Territoriale di Coördinamento in data 18/06/2018 reso dall'autorità competente, d'intesa con l'autorità procedente, ad integrazione del precedente parere del 02/11/2017, inerente sia le proposte di controdeduzione, sia le osservazioni;

Ritenuto pertanto di prendere atto, ai sensi dell'art. 19 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86 e s.m.i., degli elaborati controdedotti costituenti la variante generale al Piano Territoriale di Coordinamento nei suoi atti costitutivi (norme tecniche di attuazione; planimetria di piano; tavola delle tutele; tavola della rete ecologica; rapporto ambientale; sintesi non tecnica).

#### **Considerato pertanto:**

che le procedure di approvazione degli atti costituenti al Piano Territoriale di Coordinamento, nonché quelle inerenti le relative varianti, sono normate dall'art. 19 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86 e s.m.i.;

che ai sensi dell'art. 18, comma 6, della l.r. 30 novembre 1983, n. 86 e s.m.i. *"Dalla data di pubblicazione della proposta di piano o relativa variante cessano di applicarsi le norme di salvaguardia previste dalla legge istitutiva ai sensi dell'articolo 16 bis, comma 1, lettera d) e, sino alla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di approvazione e comunque per il termine massimo non prorogabile di diciotto mesi, è vietato ogni intervento in contrasto con la proposta adottata dall'ente gestore; per le aree di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) si applica il medesimo regime di salvaguardia sino all'entrata in vigore della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 19 e comunque per il termine massimo non prorogabile di ventiquattro mesi."*

**Visti** i seguenti disposti normativi e regolamentari:

- la l.r. 30 novembre 1983, n. 86 e s.m.i
- la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i.;
- la L.R. 11/03/2005, n. 12 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i.;
- le Deliberazioni di G.R. nn. 761/2010, 10971/2009 e 6420/2007, modelli e procedure per la Valutazione Ambientale di piani e programmi.

**Visti** i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi rispettivamente dai Responsabili di Servizio Tecnico e Finanziario resi a norma di legge, ex artt. 49 e 147 bis del TUEL n. 267/2000 e s.m.i.;

**Visto** l'art. 10 della D.g.r. 22 dicembre 2011 - n. IX/2718, Statuto dell'Ente.

**Rammentato** ai Rappresentanti degli enti territorialmente interessati presenti che è fatto obbligo a coloro che sono interessati direttamente o legati da vincoli di parentela o affinità fino al IV grado civile gli interessati alla presente deliberazione di assentarsi dalla discussione e dalla votazione con l'allontanamento dall'aula facendolo espressamente presente al fine di una corretta verbalizzazione;

**Sentiti** gli interventi e le dichiarazioni di voto dei Rappresentanti degli enti territorialmente interessati intervenuti, come da verbale trascritto agli atti.

con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge

**DELIBERA**

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo.



2. Di prendere atto del Piano Territoriale di Coordinamento dell'Ente Parco Nord Milano come sopra controdedotto composto dagli elaborati sotto elencati:

- a) norme tecniche di attuazione;
- b) planimetria di piano (scala 1:6.500);
- c) tavola delle tutele (scala 1:10.000);
- d) tavola della rete ecologica (scala 1:10.000);
- e) allegati 1 e 2;
- f) rapporto ambientale;
- g) sintesi non tecnica;
- h) parere motivato;
- i) dichiarazione di sintesi;

3. Di trasmettere ai sensi di quanto previsto dall'art. 19 della L.R. 30.11.1983 n. 86 e s.m.i. il Piano controdedotto e deliberato dell'Ente Parco Nord Milano alla Giunta Regionale, entro gli ulteriori sessanta giorni per gli adempimenti di competenza previsti dall'art. 19 comma 2 della L.R. 30.11.1983 n. 86, ivi compresa l'approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento;

4. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 6, della l.r. 30 novembre 1983, n. 86 e s.m.i. *“Dalla data di pubblicazione della proposta di piano o relativa variante cessano di applicarsi le norme di salvaguardia previste dalla legge istitutiva ai sensi dell'articolo 16 bis, comma 1, lettera d) e, sino alla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di approvazione e comunque per il termine massimo non prorogabile di diciotto mesi, è vietato ogni intervento in contrasto con la proposta adottata dall'ente gestore; per le aree di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) si applica il medesimo regime di salvaguardia sino all'entrata in vigore della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 19 e comunque per il termine massimo non prorogabile di ventiquattro mesi.”;*

5. Di dare mandato al Presidente, al Consiglio di Gestione ed al Direttore, ciascuno per le rispettive competenze, di attuare le procedure e assumere gli opportuni provvedimenti conseguenti all'attuazione della presente deliberazione;

6. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, del D.Lgs 267/00.





## Estremi della Proposta

Proposta Nr. 2018 / 17

Ufficio Proponente: Segreteria - Protocollo

Oggetto: **ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 19 DELLA L.R. 30 NOVEMBRE 1983, N. 86 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DEGLI ATTI COSTITUENTI LA VARIANTE AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO (P.T.C.) DEL PARCO NORD MILANO - ESAME DELLE OSSERVAZIONI PERVENUTE**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Segreteria - Protocollo)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 28/06/2018

Il Responsabile di Settore

Riccardo Gini





	<b>PARCO NORD MILANO</b>	<b>Numero</b> <b>7</b>	<b>Data</b> <b>05/07/2018</b>
<b>ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA COMUNITA' DEL PARCO</b> Oggetto: ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 19 DELLA L.R. 30 NOVEMBRE 1983, N. 86 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DEGLI ATTI COSTITUENTI LA VARIANTE AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO (P.T.C.) DEL PARCO NORD MILANO - ESAME DELLE OSSERVAZIONI PERVENUTE			

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale da

**IL PRESIDENTE**  
Cornelli Roberto

**IL SEGRETARIO**  
Gini Riccardo



AUTENTICAZIONE DI COPIA ANALOGICA  
DI DOCUMENTO INFORMATICO

Art.23 D.Lgs 7.3.05, n. 82, modificato dall'art.16  
D.Lgs. 30.12.2010 n. 235

Attesto che la presente copia analogica composta  
da n. 25 pagine è conforme all'originale  
informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui  
certificato è intestato al Sig.

Riccardo Gini

rilasciato da

INFOCERT n. 2966DP

valido fino al 5/11/2013 e non revocato, la  
cui verifica ha avuto esito positivo.

Sesto San Giovanni,

**PARCO NORD MILANO**

**IL DIRETTORE**

*Dott. Riccardo Gini*

